



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI gli articoli 1117, 1117-bis e 1137 del *Codice civile* (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e l'articolo 71-bis delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie* (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 3 del 4 gennaio 2023, e in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone che *"Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy"*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43;
- VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 10 gennaio 2024, recante *"Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy"*, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267 e le successive modifiche e integrazioni apportate con decreti del medesimo Ministro;



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2025, ammesso alla registrazione Corte dei conti il 14 marzo 2025 al n. 263, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del MIMIT al dott. Marco Calabrò, a decorrere dal 17 febbraio 2025;
- VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti, così come individuati dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese 23 gennaio 2026 con il quale sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 15 gennaio 2026, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2026;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 22;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che, nella tabella n. 3 relativa allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, reca gli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante *“Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, che ha introdotto all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), la lettera f-bis), concernente il contributo per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno 2026 al n. 900 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 26 giugno 2026, recante *“Modulazione e destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse del medesimo Fondo residue non utilizzate relative all'anno 2025”*, il cui avviso di



adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 7 luglio 2026, che all'articolo 6 prevede un contributo all'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini, per il periodo 2026-2030;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale destina, per l'attuazione della misura, risorse del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, pari a 10 milioni di euro in conto residui 2025, a 5 milioni di euro per l'annualità 2026, a 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e a 8 milioni di euro per l'anno 2030;

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, il quale stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo siano stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, che prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per la gestione dei contributi, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché per la gestione dell'apposito sistema informatico;

CONSIDERATO che occorre definire, per il periodo 2026-2030, le modalità di attuazione della misura e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026;

DECRETA

Art. 1

(Finalità dell'intervento)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026 (di seguito «DPCM 10 giugno 2026»), richiamato in premessa, individua, per il periodo 2026-2030, le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione dei contributi per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici, persone fisiche e condomini (di seguito «soggetti beneficiari»).

Art. 2

(Contributo concedibile)

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura di cui al presente decreto,



pari a 10 milioni di euro in conto residui di lettera f) relativi all'annualità 2025, a 5 milioni di euro per l'annualità 2026, a 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029 e a 8 milioni di euro per l'anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti dal Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per le medesime annualità quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito «Ministero») può concedere un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, pari all'80 per cento delle spese di acquisto e di posa in opera delle infrastrutture di ricarica, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente.

2. Il limite massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile.
3. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'intervento sia completato con l'avvenuta installazione dell'infrastruttura di ricarica e non è cumulabile con altre agevolazioni – anche fiscali – di carattere nazionale, regionale o dell'Unione Europea previste per la medesima spesa. Qualora sia accertata la fruizione di agevolazioni non cumulabili con il contributo, è disposta la revoca totale o parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, ovvero dal 26 giugno 2026 e fino al 31 marzo 2030. Ai fini dell'individuazione dell'annualità di riferimento del contributo rileva la data di completamento dell'installazione dell'infrastruttura. A tal fine:
 - a) per l'annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, ovvero dal 26 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2026;
 - b) per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
 - c) per l'annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.
2. Qualora l'acquisto dell'infrastruttura avvenga in un'annualità e la relativa installazione sia completata nell'annualità successiva, il contributo è imputato a quest'ultima, nel rispetto del periodo di ammissibilità di cui al comma 1.
3. Tali spese possono comprendere:



- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese, ove necessario, le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, nonché gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio, il controllo e la gestione dell'infrastruttura di ricarica, anche se installati separatamente dalla stessa, conformemente alla normativa tecnica applicabile, ivi inclusi, ove pertinenti, i dispositivi necessari alla connessione e alla gestione della rete elettrica;
 - b) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;
 - c) i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (*point of delivery*).
4. Le spese di cui al comma 3 devono essere sostenute mediante pagamenti tracciabili e non possono essere effettuate mediante finanziamento.
5. Non sono in ogni caso ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:
- a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
 - b) le spese per consulenze ad eccezione di quelle previste alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;
 - c) le spese relative a terreni e immobili;
 - d) le spese relative all'acquisto di beni o servizi diversi da quelli previsti dal comma 3 del presente articolo, anche se funzionali all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
 - e) le spese relative ad autorizzazioni edilizie, nonché quelle connesse a interventi di costruzione e ai costi di esercizio dell'infrastruttura di ricarica.

Art. 4

(Caratteristiche delle infrastrutture di ricarica)

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere:
- a) nuove di fabbrica, acquistate e installate;
 - b) collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
 - c) corredate della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta ai sensi della normativa vigente;
 - d) per l'annualità 2026 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i dispositivi di ricarica devono rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 15 dicembre 2020, n. 541/2020/R/eel e successive modificazioni, nonché risultare inclusi nell'elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica, pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., vigente alla data di presentazione della domanda;
 - e) per le annualità 2027, 2028, 2029 e 2030, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), corredate da un'apposita attestazione allegata alla dichiarazione di cui



alla lettera c) del presente comma, resa dall'installatore, relativa al rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente applicabile in materia di dispositivi di ricarica e di connessione alla rete elettrica. Con successivo provvedimento sono definite le modalità di attestazione dei requisiti tecnici di cui alla presente lettera ed è adottato un apposito modello di dichiarazione da compilare a cura dell'installatore.

2. Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le infrastrutture di ricarica devono essere destinate a uso esclusivamente privato e non accessibili al pubblico.
3. In caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, le infrastrutture devono essere destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

Art. 5 (Soggetto gestore)

1. Per la gestione della misura il Ministero si avvale di un sistema informatico dedicato, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, a un soggetto gestore individuato in Invitalia, società *in house* del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono disciplinati i rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione del sistema informatico, agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'erogazione dei contributi, nonché all'esecuzione delle attività di controllo e ispezione.
3. Al fine di assicurare l'efficiente gestione amministrativa e contabile della misura, il Ministero si avvale del soggetto gestore anche per lo svolgimento delle attività di funzionario delegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità pubblica.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, gli oneri connessi alle attività affidate al soggetto gestore, in misura non superiore al 3,5 per cento delle risorse stanziare annualmente per la presente misura, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 6 (Presentazione delle domande)

1. Il contributo è concesso secondo una procedura a sportello.
2. Con decreto direttoriale pubblicato sul sito istituzionale del Ministero sono definiti i termini di apertura e di chiusura dello sportello.
3. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle domande presentate, queste ultime sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.



5. In caso di improcedibilità della prima domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, è consentita, nei limiti delle risorse disponibili, e fino al termine di chiusura dello sportello dell'annualità di riferimento, la presentazione di una sola ulteriore domanda di contributo. Nel caso in cui anche la seconda domanda di contributo risulti improcedibile, non è consentita la presentazione di ulteriori domande.
6. La domanda è presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica, mediante accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), e compilazione del modulo elettronico disponibile sul sistema informatico dedicato, secondo la procedura guidata ivi indicata.
7. A pena di improcedibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere inseriti i seguenti dati e, ove richiesto, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento d'identità e del codice fiscale del richiedente;
 - b) copia del codice fiscale del condominio e del documento d'identità dell'amministratore *pro tempore* con dichiarazione dello stesso di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie ovvero del condomino delegato, per i condomini fino a otto partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;
 - c) delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile corredata dalla dichiarazione dell'amministratore attestante che la medesima delibera non è stata impugnata nel termine di cui all'articolo 1137 del codice civile;
 - d) fatture elettroniche relative alle spese di cui all'articolo 3 del presente decreto, in formato XML (.xml), acquisite dal portale dell'Agenzia delle Entrate; solo nel caso in cui il soggetto emittente rientri tra i casi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente, è ammessa la presentazione della fattura in formato analogico, unitamente a documentazione idonea a comprovare l'esonero del fornitore;
 - e) estratti del conto corrente rilasciati periodicamente dall'istituto bancario dai quali risultino i pagamenti connessi alle fatture di cui alla lettera d) o, in alternativa, elenco movimenti riportante timbro dell'istituto di credito e firma del funzionario incaricato su ogni pagina, attestanti la validità della documentazione prodotta. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di contributo devono essere effettuati mediante conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente mediante bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, ovvero carta di credito o di debito intestata al beneficiario medesimo; Resta in ogni caso ferma la facoltà del Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, di richiedere gli estratti del conto corrente durante l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 9, comma 1 del presente decreto;
 - f) dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, redatta ai sensi della



normativa vigente. rilasciata dall'installatore, attestante l'avvenuta installazione;

- g) i dati del conto corrente, intestato al soggetto beneficiario, sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;
 - h) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, che deve risultare attivo per tutta la durata del procedimento; In ogni caso, lo stato della domanda è consultabile nell'area riservata della piattaforma dedicata.
8. Per ogni domanda presentata, il sistema informatico verifica:
- a) che il soggetto richiedente non abbia già presentato domanda di contributo;
 - b) la disponibilità delle risorse finanziarie alla data di presentazione della domanda.
9. Al termine della compilazione corretta della domanda, il sistema informatico rilascia una ricevuta di registrazione.

Art. 7

(Verifiche istruttorie preliminari e improcedibilità della domanda)

1. Relativamente alle domande presentate, il soggetto gestore procede alla verifica della completezza delle informazioni e dei dati richiesti, nonché della correttezza formale della domanda e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto. Le domande e i relativi allegati devono risultare compilati in ogni loro parte, a pena di improcedibilità della domanda.
2. Il soggetto gestore comunica l'improcedibilità della domanda al richiedente, che può ripresentare la domanda nei limiti di cui all'articolo 6, comma 5 del presente decreto.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso ed erogato dal Ministero a ciascun soggetto beneficiario in un'unica soluzione, con decreto di concessione ed erogazione, anche cumulativo, riferito a una pluralità di beneficiari individuati in apposito elenco, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9

(Controlli e ispezioni)

1. Il soggetto gestore svolge controlli a campione finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità della documentazione presentata dai soggetti richiedenti, ferme restando le verifiche istruttorie preliminari di cui all'articolo 7. A tal fine, il soggetto gestore può effettuare accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco.
2. Le modalità di svolgimento dei controlli, i criteri di campionamento, le procedure di verifica e di ispezione, nonché ogni ulteriore disposizione attuativa sono definiti con decreto del Direttore generale competente del Ministero.
3. Qualora i controlli di cui al presente articolo, effettuati successivamente all'erogazione del contributo, accertino la non veridicità delle dichiarazioni rese o la



non conformità della documentazione presentata, il Ministero procede alla revoca totale o parziale dei contributi secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10
(Revoca dei contributi)

1. Il Ministero procede alla revoca parziale o totale dei contributi concessi ai sensi del presente decreto qualora, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 9, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o la non conformità della documentazione presentata, ovvero il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto.
2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta, per il beneficiario, l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme indebitamente percepite oggetto di revoca.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'adozione del presente decreto è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Casalino

Siglato digitalmente dal Dirigente della IX Divisione

Alessandro Moroni

Firmato digitalmente
da: Alessandro Moroni
Organizzazione:
MISE/80230390587
Data: 04/08/2026
10:45:58



Paolo Casalino
MISE
/80230390587
04.08.2026
12:47:50
GMT+02:00